



LICENZA EDILIZIA

Ris. Mun. 176/2024

Concessa a: Di Camillo Nicola, 6855 Stabio

- 1 Data della domanda di costruzione: 19 agosto 2023
- 2 Genere della costruzione o degli impianti: costruzione di una casa bifamiliare e due case monofamiliari ad uso primario, posteggi e opere esterne, mapp. 774-775 RFD Faido-Mairengo
- 3 Condizioni particolari della licenza: quelle dell'avviso cantonale n. 130851 del 22 aprile 2024 del DT e quelle del preavviso FFS, che si allegano quale parte integrante della licenza;

Richiesta di esonero dalla formazione del rifugio protezione civile:

1. è concesso l'esonero dalla formazione del rifugio di protezione civile per 12 (pari ai 2/3 di 18) posti protetti alla condizione che venga versato il contributo sostitutivo di fr. 9'600.-
2. Tassa di decisione fr. 800.-
- 4 I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'autorità di ricorso. L'inizio dei lavori deve essere notificato al Municipio 15 giorni prima, informandolo sul nominativo dell'impresa esecutrice, sui modi di esecuzione dei lavori, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dai rumori (art. 23 cpv. 2 Regolamento di applicazione Legge edilizia) (www.faido.ch/documenti/inizio-lavori). Il proprietario della costruzione o il suo rappresentante è tenuto a chiedere la verifica dei tracciamenti al Municipio (art. 49 cpv. 1, Legge edilizia).
- 5 La presente licenza ha la durata di due anni calcolati a partire da quando assume carattere definitivo. Trascorso tale periodo senza che i lavori siano stati iniziati, la licenza non può essere utilizzata prima dell'ottenimento del rinnovo (art. 14 Legge edilizia e art. 21 Regolamento di applicazione).
- 6 Prima dell'occupazione del nuovo edificio deve essere richiesto al Municipio il permesso di abitabilità volto alla verifica della costruzione con il progetto approvato (art. 49 cpv. 2, Legge edilizia), presentando nel contempo il certificato di collaudo antincendio sottoscritto da un tecnico riconosciuto nel campo specifico della polizia del fuoco (art. 44e, Regolamento di applicazione della Legge edilizia). Se del caso, dovrà inoltre essere presentato l'attestato di collaudo tecnico di eventuali ascensori e montacarichi (art. 36 Regolamento di applicazione della Legge edilizia).
- 7 La presente licenza non pregiudica i diritti dei terzi.
- 8 Tasse: fr. 2'760.00 (art. 19 LE e 29 RLE)
fr. 23.00 (rimborso spese postali)
- 9 Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
- 10 L'Ufficio del registro fondiario di Faido è incaricato di apporre sui fondi 774 e 775 RFD Faido-Mairengo, la menzione, quale restrizione della proprietà fondiaria fondata sul diritto pubblico: «abitazione primaria». L'autorizzazione edilizia con decisione passata in giudicato vale quale attestazione del titolo giuridico per questa menzione.

Faido, 30 aprile 2024

Data della notificazione: 3 maggio 2024
- all'istante

Per il Municipio di Faido
Il Sindaco C. Nastasi
La Segretaria A. Pedani

